



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del 08/09/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2016-2018. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2016.- INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 15.00.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO	X	
Sanna Marco	ASSESSORE		X
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

ATTESO che:

- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e ss.mm.ii;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

ACCERTATO che l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni è vincolata al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero:

- alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D. l.gs. n. 165/2001;
- alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs 165/2001, così come modificato dalla legge di stabilità per il 2012, pena la nullità degli atti posti in essere;
- al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente ovvero 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater introdotto dal D.L. n. 90/2014;
- al rispetto del patto di stabilità interno;
- all'approvazione del Piano triennale della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d. l.gs. 150/2009;
- all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006;

ATTESO che ai sensi dell'art. 39 della L. 449/1997, è onere degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche la programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

ACCERTATO che:

- con deliberazione della G.C. n. 9 del 09.02.2016, esecutiva, si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- con la medesima deliberazione della G.C. n. 65 del 18.09.2015 si è provveduto all'approvazione anche della nuova dotazione organica del Comune;
- con deliberazione della G.C. n. 85 del 08/09/2016 si è provveduto all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- con nota di prot. n. 406 del 21.01.2016 viene dichiarato dal Responsabile del Servizio Socio-culturale dell'Ente che non si fruisce della collaborazione di personale in sopra numero o eccedente rispetto alle esigenze derivanti dall'espletamento delle competenze assegnate alla propria struttura, e viene evidenziata l'esigenza di ulteriori risorse umane in considerazione delle numerose funzioni istituzionali svolte e dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- il Comune di Pabillonis non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.05.2016 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2015;
- a decorrere dall'anno 2013 il Comune di Pabillonis è assoggettato al patto di stabilità interno;
- il Comune di Pabillonis ha rispettato il saldo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per l'esercizio 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "*pareggio di bilancio*"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale

riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle misure stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

RICHIAMATA la delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consente agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

CONSIDERATO che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

VISTO l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità;

VISTO l'art. 1 del D.L 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 160/2016 il quale tra l'altro integra e modifica il disposto dell'art. 1 comma 228 della Legge 205/2015 innalzando al 75 per cento la percentuale stabilita per le assunzioni negli enti locali, che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio definito per classe demografica con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 263 comma 2 del D.Lgs 267/2000, sulla base del personale cessato nel corso dell'anno precedente;

PRESO atto che:

- un dipendente a tempo pieno e indeterminato è in aspettativa non retribuita dal 16.04.2015 , giusta deliberazione n. 35/2015 successivamente integrata dalla deliberazione n. 64 del 18.09.2015 a seguito di richiesta di concessione aspettativa per mandato politico da parte del dipendente interessato;
- un dipendente a tempo pieno e indeterminato è in aspettativa sindacale al 50% dal 01.07.2016, giusta deliberazione n. 70 del 30.06.2016;
- con deliberazione della G.C. n. 12 del 19.02.2016 avente ad oggetto: *APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2016-2018. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2016.*, si provvedeva ad approvare la seguente Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018:

ANNO 2016:

Istruttore Direttivo 12 ore settimanali mesi 10 e comunque non oltre l'eventuale rientro del titolare (a valere sui risparmi dell'aspettativa per mandato politico in corso) ;

ANNO 2017: Non è prevista alcuna assunzione

ANNO 2018: Non è prevista alcuna assunzione

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 113/2016 convertito con modificazioni nella legge 126/2016, alle amministrazioni che erano assoggettate al patto di stabilità si applica il nuovo tetto di spesa per le assunzioni, che è fissato nel 75% dei risparmi determinati dalle cessazioni dell'anno precedente; questo tetto non si applica alle assunzioni di personale collocato in sovrannumero dagli enti di area vasta: in tali casi si continuano ad applicare le stesse soglie massime previste dalla precedente legislazione.

VISTA in proposito la circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica n. 42335 del 11.08.2016 in merito alle assunzioni e mobilità di personale delle regioni e degli enti locali, con la quale viene comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali di personale per la regione Sardegna e per gli enti locali che insistono sul relativo territorio riferito alle annualità 2015, 2016 e anteriori al 2015;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che fissa il limite per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile;

RILEVATO che il succitato comma 28 dell'articolo 9, è stato più volte integrato e modificato, da ultimo con l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) che ha inserito il settimo periodo, secondo cui: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*; all'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: *“Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”*;

RICHIAMATA la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29 gennaio 2015 sul seguente principio di diritto: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;*

VISTA la deliberazione della G.C. n. 65/2015 in sede di approvazione della nuova dotazione organica, si evidenziava la cessazione, nel corso dell’anno 2015, dal servizio di n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato inquadrato nella Cat. B, posizione economica B2, non ancora sostituito, con un risparmio complessivo nell’anno 2016 pari a € 26.471,28;

RILEVATO CHE:

- dall’analisi della dotazione organica, la figura professionale di Istruttore amministrativo, seppur prevista in posti pari a tre, risulta vacante per i due terzi;
- la complessità dei procedimenti amministrativi in capo al servizio socio culturale dell’ente evidenzia la necessità di avere una figura professionale a supporto dell’area medesima, al momento priva di personale attivamente in servizio;
- ai sensi del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 160/2016, e a fronte del risparmio pari a € 26.471,28, si può procedere a nuove assunzioni, per un importo pari a € 19.853,46 (75% Della retribuzione annua complessiva ai sensi del CCNL EE.LL.2008/2009 € 26471,28 per la categoria B2);

CONSIDERATO CHE, nel rispetto di quanto sopra, per l’anno 2016 si possa procedere all’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 a tempo indeterminato part time al 66,66% (pari a 24 ore settimanali), per un importo annuale pari a € 19.604,64 (66,66% della retribuzione annua complessiva ai sensi del CCNL EE.LL. 2008/2009 € 29.409,90 per la categoria C1);

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO che la vigente dotazione organica è a norma con le prescrizioni stabilite dalla Legge 12/03/1999 n. 68 in materia di diritti ai lavoratori disabili;

CONSIDERATO, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 562 della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

VISTA la circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione agli obblighi di ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta previsti dall’art. 1, comma 424, della L.

n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), nella quale viene asserito che, per quanto riguarda l’assunzione delle categorie protette, resta fermo l’obbligo della copertura della quota di riserva; a tale obbligo si può adempiere anche attraverso l’acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla programmazione di fabbisogno di personale per il prossimo triennio 2016-2018, sia per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, sia le assunzioni flessibili;

TENUTO CONTO che le modifiche alla programmazione triennale del personale adottate con il presente atto consentono comunque di garantire limitazioni di spesa per il personale, conformi a quanto specificatamente prescritto dalla legislazione vigente;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti del Comune, dott.ssa Maria Laura Vacca, acquisito al ns. prot. 5713/2016;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 165/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

DI INTEGRARE, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016-2018 approvata con propria deliberazione n. 12/2016:

ANNO 2016:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

- assunzione durante l'anno n. 1 istruttore amministrativo – Categoria “C” a tempo indeterminato e part time 66,66% a valere sulle cessazioni anno 2015;
- collaborazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di un Istruttore amministrativo Categoria “C” per 12 ore settimanali a valere sui risparmi derivanti dall'aspettativa sindacale in corso;

ANNO 2017: Non è prevista alcuna assunzione;

ANNO 2018: Non è prevista alcuna assunzione;

DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'intervento relativo alle spese del personale delle diverse funzioni e servizi del bilancio di previsione 2016/2018;

DI DARE ATTO, altresì, che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557- quater introdotto dal D.L. n. 90/2014;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi del D.lgs. 33/2013;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio in considerazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU ai fini della informativa di cui all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999 ;

DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere a dare esecuzione alla programmazione del fabbisogno entro l'anno corrente.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 08/09/2016

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 08/09/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO RICCARDO SANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNA MARIA CAMPO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **08/09/2016** al **22/09/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 08/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 22/09/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNA MARIA CAMPO